

La riforma della riscossione: il futuro di Equitalia (2° parte)

di Fabio Ghiselli

Ritorniamo sull'argomento "riscossione delle imposte" per soffermarci sul secondo aspetto solo citato nella prima parte, quello dell'**efficienza dell'attività di riscossione** svolta da Equitalia S.p.A., che il Governo e il Parlamento hanno deciso di "eliminare", dal 1° luglio 2017, con il D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. in L. 1.12.2016, n. 225, all'art. 1, recante misure urgenti in materia fiscale¹.

Come detto, si è trattato di una fine annunciata dopo le dichiarazioni dei mesi scorsi dell'ex Presidente Renzi ma, soprattutto, dopo le numerose polemiche che l'hanno interessata in questi anni a seguito di alcuni problemi che hanno riguardato sia le modalità della riscossione (di cui abbiamo già detto), sia la sua efficienza.

Argomento, quest'ultimo, di cui si sono occupati anche due studi dell'OCSE e del **Fondo Monetario Internazionale**, entrambi del dicembre 2015, dei quali si è già detto nella prima parte e sui quali si ritornerà in questa sede.

Come rilevato dall'amministratore delegato di Equitalia S.p.A, E.M. Ruffini in una audizione alla Commissione Bilancio del Senato nel febbraio 2016, i **crediti affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2015 ammontano a 1.058 miliardi di euro**. Di questi, però, il **20,5%, pari a 217 miliardi, è stato annullato dagli stessi enti creditori perché risultato non dovuto**.

Già questo primo dato appare significativo perché fa emergere la condizione per cui una parte consistente del tempo lavorato è stata dedicata alla gestione di imposte e tributi non dovuti.

In questa condizione rientra il fenomeno delle c.d. "**cartelle pazze**" originate da una inefficienza dell'ente impositore che ha gestito in malo modo sia la fase della determinazione del quantum dovuto – e qui sicuramente rientra la problematica della mancata, o non corretta, attivazione del contraddittorio endoprocedimentale² - sia quella successiva del riesame e annullamento in autotutela dell'atto emanato.

Degli 841 miliardi potenzialmente riscuotibili, **622 non lo sono di fatto**, in quanto dovuti da soggetti falliti, deceduti, nullatenenti, che hanno cessato l'attività o verso i quali si sono tentate azioni esecutive non andate a buon fine. Un importo pari al 59% dell'ammontare complessivo dei crediti affidati che, sommato al 20% dei crediti annullati, determina una percentuale di **crediti non esigibili di quasi l'80%**.

Ma non è finita qui, perché dall'ammontare che residua, pari a 219 miliardi, occorre detrarre quasi **34** in quanto **non lavorabili** per norme favorevoli ai contribuenti (pari al 3,2%).

Da ciò si ricava che l'importo dei **crediti in bonis ammonta a 185 miliardi**, dei quali, 81 sono stati effettivamente riscossi (pari al 7,65% del totale). Dei 104 miliardi residui potenzialmente riscuotibili, 28 sono sospesi a seguito di sentenze favorevoli al contribuente o di autotutele in corso, 25 rappresentano il monte rate da riscuotere nei prossimi anni, e **soltanto 51 (pari al 4,6% del totale) sono "lavorabili" da Equitalia S.p.A.**

¹ Il decreto è entrato in vigore il 25.10.2016, lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

² Sull'argomento si rinvia ai miei scritti raccolti in questo sito: *Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi di diritto alla pratica realizzazione; Contraddittorio: spetta al legislatore occuparsene; Contraddittorio di nuovo sotto esame: dalla Consulta la parola fine?; La Cassazione torna ad occuparsi del contraddittorio; Contraddittorio endoprocedimentale: quando il legislatore metterà fine a questa agonia?*

E' evidente che se l'analisi viene condotta su questi dati numerici non si riescono a trattenere le critiche sull' inefficienza del sistema nel suo complesso. Ma non è l'obiettivo di questo lavoro farlo, anche perché risulterebbe realmente difficile individuare esattamente sia dove si annida, sia il peso relativo dei diversi fattori che la determinano.

Si possono però esprimere altre valutazioni sul funzionamento del sistema che – aggiungendosi a quelle già espresse da altre fonti autorevoli – potrebbero contribuire a stimolare e a indirizzare le scelte del legislatore verso le soluzioni più opportune.

Una prima considerazione, ad esempio, attiene all'anomalia delle liquidazioni/iscrizioni a ruolo di imposte non dovute da parte dell'Agenzia delle Entrate e di altri enti impositori. Non si può fare a meno di evidenziare che la percentuale di oltre il 20% attestata dall'Ad Ruffini non rappresenti una quota fisiologica di errore nella liquidazione quanto, piuttosto, una evidente patologia del sistema. Per esperienza diretta, riterrei che, con molta probabilità, la causa principale si possa annidare nel supporto informatico che lega la dichiarazione d'imposta al modello di versamento, in particolare laddove i versamenti sono interessati da compensazioni trasversali – vedi per esempio la gestione del quadro RK del modello unico SC ³ - non senza tralasciare il fatto che alcuni quadri delle dichiarazioni – ad esempio i VH e VL dell'IVA annuale ⁴– sono interessati da esposizioni piuttosto complicate e, spesso, contrarie a una normale logica espositiva.

Non c'è dubbio che in questo caso un intervento di supporto professionale significativamente qualificato come quello dell'Ordine dei Dottori commercialisti, possa risolvere le criticità evidenziate.

Una seconda considerazione attiene alla cancellazione dei crediti non riscuotibili per insolvenza, decesso, nullatenenza, ecc., del debitore o per infruttuosità dell'azione esecutiva. La sola sussistenza (statica) di questi crediti impegna, almeno periodicamente e inutilmente, risorse da parte dell'agente della riscossione (e in secondo luogo dell'ente impositivo). Ragione per cui non può essere tralasciato un intervento legislativo-regolamentare che definisca la procedura di cancellazione di questi debiti ⁵ che dovrebbe ruotare, a parere di chi scrive, su quattro punti fermi: non può essere affidata al solo agente della riscossione ma deve essere il prodotto di una scelta comune tra questi e l'ente impositore; non può essere affidata a semplici funzionari dei rispettivi enti, bensì ai dirigenti di grado più elevato degli enti medesimi; la scelta deve essere sottoposta al vaglio di una attività ispettiva e di controllo esterna all'ente impositore e all'agente della riscossione ma che risponda ai vertici del Ministero delle finanze (sia per i debiti erariali che per quelli diversi); deve essere prevista una procedura il cui rispetto rigoroso metta al riparo i dirigenti apicali da una eventuale azione di responsabilità per danno erariale da parte della Procura della Corte dei Conti. In buona sostanza, regole chiare e precise che definiscano, ruoli, competenze e responsabilità.

Una terza considerazione riguarda alcuni aspetti della gestione della riscossione. In primo luogo non si può non condividere il fatto che chi è preposto alla riscossione di debiti non pagati debba avere la possibilità di accedere alle banche dati che raccolgono le informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dei contribuenti. In questo senso, la scelta fatta dal legislatore con l'art. 3, co. 1, D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016, appare condivisibile.

In secondo luogo, dovrebbe essere rimosso il vincolo legislativo rappresentato dal trattamento uniforme

³ Quadro relativo all'avvenuta cessione delle eccedenza d'imposta infragruppo ex art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973.

⁴ I quadri si riferiscono alle liquidazioni periodiche e a quella annuale.

⁵ Come ha rilevato il Fondo Monetario Internazionale nel report *Rafforzamento della governance e dell'efficacia delle Agenzie fiscali*, del dicembre 2015, in questo sito, pag. *Documenti*, il debito da cancellare corrisponderebbe ad un'azione contabile e non a un meccanismo di condono del debito.

dei debiti fiscali ⁶. Dal momento che l'attività di recupero di debiti scaduti risulta caratterizzata da processi ad alta intensità lavorativa – seppur assistita da numerose funzioni automatizzate – dovrebbe essere prevista la possibilità di gestire le risorse limitate per priorità, in funzione del valore e della natura del debito e del profilo del debitore ⁷. Naturalmente, a parere di chi scrive, questa attività di tipo “strategico” non dovrebbe essere affidata unicamente all'agente della riscossione, bensì a una sorta di “comitato di coordinamento” tra le figure apicali dello stesso agente, dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero delle finanze.

Una quarta considerazione attiene ad altri aspetti della gestione della riscossione ritenuti limitanti della sua efficacia. Tra questi la pignorabilità di alcune categorie di reddito, come gli stipendi e le pensioni, le rateizzazioni dei pagamenti, le procedure di sequestro e vendita all'asta delle proprietà immobiliari del debitore e i tempi di avvio dell'attività di riscossione.

Su tutte le questioni sia il Fondo Monetario Internazionale sia l'OCSE ⁸ hanno espresso forti critiche al sistema italiano ritenuto troppo permissivo e indulgente, se comparato alle c.d. *best practices* internazionali.

Incominciando dai **tempi di avvio della riscossione**, è stato rilevato che questa potrebbe iniziare “solo dopo un anno e mezzo e, per quella coattiva, solo dopo più di due anni”. Senza richiamare in questa sede l'intera procedura, giova ricordare che se nei fatti i tempi sono questi, la causa non è addebitabile tanto ai meccanismi e alla tempistica prevista dalla legge, come si legge nei *reports*, quanto a ragioni racchiuse nell'organizzazione del lavoro e nella probabile scarsità di risorse. Semmai sono i tempi che la legge attribuisce all'ente impositore per chiudere il controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni e iscrivere a ruolo le somme non versate, nonché all'agente della riscossione per notificare la cartella esattoriale ad essere troppo dilatate. Così come troppo dilatati sono i **tempi di presentazione delle dichiarazioni**, in particolare per l'IVA. Su questo punto il FMI ha dedicato un'ampia disanima (vedi pagg. da 40 a 45), mettendo in evidenza un record disfunzionale tutto italiano: assenza di dichiarazioni mensili o trimestrali, un termine ingiustificatamente lungo per la presentazione della dichiarazione annuale, e un conseguente, ancora più lungo termine per esaurire i controlli e le riconciliazioni tra il dichiarato e i pagamenti effettuati. Il FMI ha anche stigmatizzato non solo l'inutile complicatezza dei versamenti periodici (compresa la strana invenzione dell'acconto), ma anche l'eccessiva quantità di informazioni richieste al contribuente. Come risposta, il legislatore ha pensato bene di reintrodurre la presentazione di un rivisitato elenco clienti e fornitori, che già in passato non aveva prodotto significativi benefici (è stato eliminato una prima volta nel 1994, reintrodotta nel 2006, abrogata nel 2008, reintrodotta sotto falso nome nel 2010, e la storia prosegue fino al D.L. n.193/2016, art. 4). Va peraltro ricordato che questo tema e quello più generale delle finte semplificazioni, sono stati due dei motivi che hanno scatenato la protesta dell'Ordine dei Dottori commercialisti che ha indetto uno sciopero nazionale tra il 26 febbraio e il 6 marzo 2017.

Si continua a chiedere al contribuente una **mole enorme di dati**, con costi amministrativi non indifferenti e la cui gestione e analisi, da parte dell'Agenzia delle Entrate, richiede tempi lunghi e risorse umane dedicate (in ufficio), mentre non si introduce l'unico strumento che consentirebbe un controllo immediato della regolarità dei versamenti e dell'imposta dichiarata: una dichiarazione periodica (mensile o

⁶ In tal senso si veda A. Santoro, *Verso il superamento di Equitalia?*, in IPSOA Quotidiano, del 30.7.2016, che lo paragona, giustamente, all'obbligo dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., seppure, quest'ultima risulterebbe mitigata dall'art. 50 c.p.p. che, allo scopo di evitare un inutile quanto gravoso automatismo, lo prevede solo quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

⁷ In questo senso si è espresso anche il Fondo Monetario Internazionale, *op. loc. cit.*

⁸ Quest'ultimo nel rapporto *Amministrazione Fiscale Italiana*, del febbraio 2016, in questo sito, pag. *Documenti*.

trimestrale) con relativa liquidazione dell'imposta a debito o rimborso del credito⁹. Se le imprese "agiscono come esattori delle tasse", è giusto che siano "soggette a obblighi di comunicazione regolari e tempestivi", come è prassi negli altri Paesi. Pochi ma efficaci.

Quanto alle **rateizzazioni** si potrebbe ritenere che se l'incidenza degli incassi frazionati sul totale degli incassi di Equitalia è risultato in costante crescita in questi anni fino a raggiungere una percentuale prossima al 50% nel 2015, un ruolo determinante l'abbia avuto la perdurante crisi economica che si trascina dall'ormai lontano 2008, tanto da indurre il Governo precedente ad introdurre modifiche legislative volte ad allungare il periodo di dilazione dei pagamenti e a rimettere *in bonis* debitori decaduti dal beneficio per l'irregolare adempimento del piano di rateazione concordato. Per cui non pare che al momento attuale si possa pensare ad una stretta sulle dilazioni nei pagamenti, semmai a un intervento più sistematico e organico¹⁰. Ciò detto, appare evidente che la concessione del beneficio in parola debba sempre essere subordinata a reali condizioni di illiquidità o di tensione finanziaria del contribuente che devono, da un lato essere adeguatamente provate dal medesimo e, dall'altro, attentamente valutate dall'agente della riscossione.

Quanto all'affermazione secondo la quale le **quote della pensione e dello stipendio che possono essere soggette a pignoramento** sarebbero troppo contenute, si potrebbe osservare che i limiti imposti dall'art. 72-ter, D.P.R. 602/1973¹¹, non sembrano così limitati. Quand'anche fossero incrementati di qualche punto percentuale si stenta a credere che possano effettivamente contribuire alla soluzione dell'enorme arretrato di crediti da riscuotere (così come rappresentare uno degli elementi limitanti l'attività di riscossione)¹².

Per concludere la serie di questo quarto gruppo di osservazioni, gioverebbe ricordare che l'aver introdotto nel 2013¹³ il vincolo di **inespropriabilità dell'immobile** non di lusso di proprietà del debitore e adibito a prima casa, dovrebbe essere riconosciuto come un elemento di civiltà, a meno che non si voglia contribuire ad incrementare il numero dei poveri disperati "senz'altro" e a incrementare le tensioni sociali già elevate.

Così come equo e razionale dovrebbe essere considerato l'intervento normativo che ha abrogato la facoltà per l'agente della riscossione di espropriare un qualunque altro immobile di proprietà del debitore se solo l'importo complessivo del credito superava il limite di ventimila euro (!). Una evidente sproporzione tra risultato e mezzo per raggiungerlo. Oltre al fatto che il debitore subiva un danno determinato dalla differenza tra il valore di mercato del bene e quello ottenuto in sede di aggiudicazione d'asta (notoriamente più basso, fino al 70%).

I due rapporti innanzi citati, prendono in considerazione anche altri aspetti sui quali crediamo valga la

⁹ Evidentemente questo tipo di dichiarazioni o comunicazioni, che dir si voglia, non sono le stesse di cui parla il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi nell'intervista a Il Sole 24 Ore del 12.1.2017, introdotte dal D.L. n. 193/2016. A proposito delle quali afferma che "Le comunicazioni trimestrali Iva esistono in tutta Europa e dobbiamo chiederle perché noi le abbiamo ignorate", spingendosi a chiedere, con un sarcasmo del tutto fuori luogo, se "la Commissione europea non è così contenta delle nostre regole visto che l'Iva è una risorsa propria della UE".

¹⁰ Si veda R. Rizzardi, *Le norme sulla dilazione reclamano un progetto*, in Il Sole 24 Ore del 3.8.2016.

¹¹ Come riportato nel report dell'OCSE, la quota che può essere soggetta all'azione di pignoramento varia da 1/10 per stipendi e pensioni fino a 2.500 euro, a 1/7 per stipendi e pensioni di importo compreso tra 2.500 e 5.000 euro e 1/5 per somme eccedenti 5.000.

¹² Semmai, in linea di principio, potrebbero essere previste percentuali crescenti per fasce di reddito o di pensione più elevate con una progressione più accentuata (più simile a quella che caratterizzava gli scaglioni di reddito da tassare ai fini Irpef dopo la riforma degli anni settanta).

¹³ Disciplina introdotta dall'art. 52, co. 1, lett. g), del D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013, che ha modificato l'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973.

pena soffermarci brevemente: la **lotta all'evasione** e il **coordinamento dell'attività di verifica e accertamento**.

Sul **primo aspetto**, non si può non rilevare l'enfasi con la quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha comunicato i dati annuali del recupero di imposte e della lotta all'evasione, che avrebbe raggiunto per il 2016 il target dei 17 miliardi di euro attribuito all'Agenzia per il 2017 ¹⁴.

Se, tuttavia, si esaminano i dati definitivi pubblicati per il 2015, che contengono la composizione dei numeri, si può vedere come i 15 miliardi raggiunti siano in realtà dovuti per 7,7 all'attività di controllo e di accertamento, per 6,9 all'attività di liquidazione (formale e sostanziale), e 300 milioni all'adempimento spontaneo.

Tra queste attività, solo quella di controllo rappresenta un vero e proprio recupero dell'evasione che, peraltro, è calata del 4,94% rispetto al 2014 (che ha generato un recupero di 8,1 miliardi). Del resto, questa tipologia di attività ha sempre generato – nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015 – un recupero che è oscillato tra i 7,2 e i 7,7 miliardi. Onestamente non si può ritenere sia un grande risultato se si considera che gli esperti valutano almeno pari a 130-140 miliardi il gettito annuale sottratto alle casse dell'erario, tra l'8 e il 9% del Pil. Uno stock di gettito evaso che rimane costante anno dopo anno “dimostrando che l'attività di controllo non è particolarmente efficace per la riduzione strutturale del fenomeno” ¹⁵. A questi dati andrebbero aggiunti quelli forniti dalla Corte dei Conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2015, che ha rilevato come nell'anno in esame, “il numero complessivo degli interventi eseguiti (poco più di 621 mila) (di controllo in senso ampio, n.d.a.), segnala una flessione superiore di quasi il 4% rispetto al 2014 e di oltre il 16% rispetto al 2012”, così come c'è stato un calo sensibile del 17,7% della maggiore imposta accertata. Non c'è dubbio che questo calo sia da mettere in relazione con una sensibile riduzione delle risorse umane destinate all'attività di controllo e accertamento (probabilmente perché destinate ad altre attività come la gestione della *voluntary disclosure*), ma dovrebbe essere altrettanto indubbio che non ci si possa nascondere dietro l'enfasi con la quali si presentano certi risultati, che tanta enfasi non meriterebbero. Premesso che all'amministrazione finanziaria non dovrebbero mancare adeguate risorse per svolgere i compiti istituzionali e raggiungere gli obiettivi attribuiti, forse si dovrebbe pensare a una diversa e più efficiente organizzazione del lavoro e delle risorse presenti, perché la vera lotta all'evasione la si persegue essenzialmente attraverso strumenti di comunicazione efficienti che consentano un incrocio dei dati in tempi brevi, individuazione delle categorie di contribuenti più a rischio, elevata professionalità e un maggior numero di controlli sul campo. Per quanto riguarda il **coordinamento dell'attività di accertamento** tra gli organi preposti – Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza – i rapporti citati meritano alcune brevi osservazioni, soprattutto in relazione a **due rilievi** che sono stati evidenziati.

Il primo evidenzia l'assenza di una singola unità organizzativa che sia in grado di costruire un quadro completo del rischio fiscale dei contribuenti – infatti, ci sono unità dedicate sia presso l'AdE, sia presso la Guardia di Finanza, sia presso l'Agenzia delle Dogane - con la conseguente mancanza di garanzia nell'indirizzare le risorse verso i rischi più elevati.

Questo dovrebbe essere un problema non difficilmente superabile, creando una singola unità organizzativa di uomini e mezzi e collocandola presso quella istituzione che, delle tre citate, sia maggiormente in grado – per competenze, qualità dei mezzi e capacità di svolgere una necessaria attività di intelligence – di ottenere i migliori risultati. Non pare strano immaginare, ad esempio, che questa attività possa essere attribuita unicamente alla GdF.

Un quadro completo e ben costruito del rischio fiscale consentirebbe non solo una azione più mirata dei controlli, ma anche una gestione più efficace e consapevole della *cooperative compliance* che, comunque,

¹⁴ Vedi l'intervista del direttore dell'AdE citata in nota 9.

¹⁵ In tal senso, V.Visco, *Lotta all'evasione ancora debole*, in Il Sole 24 Ore del 6.10.2016.

resterebbe affidata in via esclusiva all'AdE.

Il **secondo rilievo** attiene proprio all'attività di controllo sulla quale il FMI ha costruito un obiettivo di medio termine (quattro anni): restringere il mandato attribuito alla GdF per garantire che l'AdE abbia la piena ed esclusiva responsabilità della gestione di tutti i controlli, compresi quelli sui casi più gravi di evasione e sulle frodi fiscali che, secondo il documento, dovrebbe avvenire anche attraverso un trasferimento di personale qualificato dalla GdF all'AdE ¹⁶.

Nonostante i dati contenuti nei documenti del FMI e dell'OCSE non siano immediatamente confrontabili con quelli della Corte dei Conti contenuti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2015, occorre mettere in evidenza che il "peso" dei controlli "sul campo" – quelli cioè effettuati presso i contribuenti con accessi e verifiche – è sopportato principalmente dalla GdF con un numero di controlli di oltre quattro volte superiore a quelli realizzati dall'AdE ¹⁷. Tra l'altro, mentre la GdF incrementa tale attività rispetto al 2014 dello 0,38%, l'AdE la riduce del 5%.

Se anche considerassimo tale riduzione una conseguenza del fatto che l'AdE ha dovuto affrontare nuovi impegni come la gestione della *voluntary disclosure*, del *patent box*, della *cooperative compliance* e l'incidente, peraltro prevedibile, della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dei dirigenti nominati ¹⁸, che hanno imposto una diversa allocazione delle risorse umane, i numeri riferibili ad annualità precedenti prive di eventi straordinari, rappresenterebbero comunque una situazione che non si discosta molto da quella innanzi rappresentata.

Ma sappiamo benissimo che la **vera lotta all'evasione fiscale**, all'economia sommersa e, in particolare, all'evasione Iva stimata in quasi 40 miliardi di euro, il 2,4 % del PIL ¹⁹, passa attraverso una attività svolta "sul campo", fuori dagli uffici (preceduta da una attività di intelligence) ²⁰.

Ragionando sull'**obiettivo a medio termine del FMI** di cui si è detto, non si può pensare che l'esclusiva responsabilità della gestione di tutti i controlli dell'AdE possa essere svolta con le risorse attualmente

¹⁶ L'OCSE ritiene che ci sia una sovrapposizione di ruoli tra la GdF e l'AdE nella conduzione dei controlli e delle verifiche.

¹⁷ La relazione della Corte dei Conti, Vol. I, indica per il 2015, per la GdF un numero di verifiche pari a 15.938 e di controlli pari a 23.069, per un totale di 38.939, mentre per l'AdE rispettivamente 306 e 8778, per un totale di 9.084. Per il 2013 i dati sarebbero, rispettivamente, 16.237 e 22.562, per un totale di 38.799 e 344 e 9.222, per un totale di 9566.

Un po' diverse sono i dati contenuti nelle tabelle del rapporto del FMI, nelle quali, per il 2014, il numero delle verifiche e dei controlli sul campo sarebbero 32.229 per la GdF e 8.676 per l'AdE.

¹⁸ Sull'argomento mi permetto di rinviare ai miei interventi raccolti su questo sito: *Agenzia delle Entrate a rischio default fiscale?; Agenzia delle Entrate ancora a rischio default fiscale?; Legge di stabilità 2016, agenzia delle Entrate: un caso in via di soluzione*.

¹⁹ Si veda il pregevole rapporto realizzato dal Centro Studi Confindustria sull'evasione, *Risalita in cerca di slancio. L'evasione blocca lo sviluppo*, Dicembre 2015, n. 25. Secondo il CSC (che si basa su dati dell'agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'ISTAT), l'evasione dell'IVA è di gran lunga più elevata di qualunque altra evasione: quella dell'IRPEF o dell'IRES, ad esempio, sono stimate, rispettivamente, in 23,4 e in 5,2 miliardi di euro, su un totale di 122,2 miliardi di euro di evasione pari al 7,5% del PIL. Senza contare che il recupero dell'evasione Iva trascinerebbe automaticamente il recupero di almeno una quota delle imposte sul reddito. Tra l'altro, il D.Lgs. 160/2015 avrebbe introdotto un legame diretto tra i risultati della lotta all'evasione fiscale e contributiva (e al miglioramento della *tax compliance*) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Giova ricordare che dal 2009 è operativa presso l'Agenzia delle Entrate una struttura di uffici locali antifrode, oggetto di una profonda riorganizzazione che li ha accentrati in una unica unità presso la Direzione Centrale Accertamento, con provvedimento del Direttore dell'A.E. n. 135772 del 23.10.2015. Ufficio sul quale si è concentrata l'attenzione della stessa Agenzia, come si legge nella Circ. n. 16/E del 28.4.2016, dal titolo *Anno 2016 – Prevenzione e contrasto all'evasione – Indirizzi operativi*.

²⁰ Evasione che dovrebbe essere perseguita con maggiore vigore di quello dimostrato sino ad oggi, alla luce del fatto che l'Italia ha il maggiore *tax gap* Iva di tutti i Paesi dell'UE, dopo la Grecia, pari al 33,6% del gettito teorico, contro il 16,5% della Spagna, l'11,4% della Germania, il 9,8% del Regno Unito e l'8,9% della Francia, secondo i dati del rapporto CSC Confindustria citato.

disponibili. Anzi è lo stesso FMI che suggerisce di trasferire in modo permanente il personale qualificato della GdF, allo scopo necessario, all'AdE.

Detto francamente, non pare abbia molto senso raggiungere questo obiettivo a scapito del corpo della Guardia di Finanza che caratterizza il panorama istituzionale italiano dal 1774 e con brillanti risultati.

Ciò che di **negativo** appare in questi rapporti è il continuo riferimento a *benchmarks*, a *good practices*, che altro non rappresentano che strumenti volti a tentare di uniformare realtà internazionali diverse – la standardizzazione come effetto e strumento per la globalizzazione - senza alcun riguardo a tipicità nazionali che potrebbero essere solo coordinate in misura maggiore e con migliore efficacia attribuendo un ruolo più incisivo allo stesso Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate.